



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 384 del 28-11-2014

(n. 2059/2014 del Registro Generale)

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITÀ ASSOLUTA AL PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE M. P. T. M. E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### PREMESSO che:

- il Sig. M. P. T. M., (omissis), con nota del 29.09.2014, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 27512, ha presentato richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 8.8.1995, n. 335;
- questa Amministrazione, con nota del 6.10.2014, n. 28588 di Prot., ha trasmesso la suddetta istanza, corredata della relativa certificazione sanitaria, alla Commissione Medica di Verifica di L'Aquila, per sottoporre il richiedente a visita medico collegiale ai fini dell'accertamento dello stato di infermità;

PRESO ATTO della nota acquisita in data 28.11.2014 al Protocollo dell'Ente al n. 33603, con la quale la C.M.V. – Ministero dell'Economia e delle Finanze di L'Aquila, al termine dell'accertamento sanitario riguardante il dipendente in oggetto ha trasmesso un estratto del verbale modello BL/G – N. 2335 del 24.11.2014, nel quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale:

- NO IDONEO al servizio in modo assoluto e permanente.
- SI INABILE a svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto e permanente ai sensi della Legge 335/95.

PRECISATO che, come riportato nel succitato verbale, "Per la tipologia delle patologie si rende opportuna una revisione a 2 (due) anni";

#### RICHIAMATI:

- L'art. 21 CCNL 6.7.1995 del Comparto Regioni-Autonomie Locali e successive modificazioni, in particolare l'art. 4 bis, che dispone, nel caso che il dipendente sia dichiarato permanente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, che l'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;
- Il parere ARAN – quesito G 88: l'art. 15, comma 3, DPR n. 461/2001 (applicabile anche

in assenza di causa di servizio in base all'art. 18, comma 2, dello stesso D.P.R.) stabilisce che "in conformità dell'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impegno e mansione, l'Amministrazione procede, entro 30 giorni dalla ricezione del Verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia";

- L'art. 13 della Legge 8.8.1991 n. 274, il quale prevede che le domande di pensione che richiedono la sussistenza delle condizioni di inabilità, non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del Verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità Sanitarie Locali, che attestino, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro;
- La disciplina prevista dall'art. 12 CCNL 9.5.2006 che stabilisce "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
  - due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  - tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  - quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;

**ACCERTATO** che il dipendente di che trattasi ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini del diritto a pensione di 25 anni, 9 mesi e 24 giorni;

**VISTO** il prospetto di liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, agli atti, predisposto dall'Ufficio Personale Trattamento Economico;

**RITENUTO** di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente – matricola n. 383 per inidoneità al servizio in modo assoluto e permanente e inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto e permanente ai sensi della Legge n. 335/1995, a decorrere dal 01.12.2014;

## **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto dell'estratto del verbale modello BL/G – N. 2335 del 24.11.2014, nel quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale:
  - **NO IDONEO** al servizio in modo assoluto e permanente.
  - **SI INABILE** a svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto e permanente ai sensi della Legge 335/95.
- 2) Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro, del Sig. M. P. T. M., (omissis), a decorrere dal 01.12.2014;
- 3) Di collocare a riposo il suddetto dipendente con diritto al trattamento di pensione di inabilità;
- 4) Di corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a quattro mesi, prevista per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a 10 anni, come da prospetto agli atti;
- 5) Impegnare la spesa complessiva di € 10.167,80 da imputare ai seguenti capitoli del Bilancio 2014:
  - € 7.679,61 (competenze) sul Cap. 560, impegno n.20140002796;
  - € 2.488,19 (oneri) al Cap 570, impegno n. 20140002797.

IL COMPILATORE

AB.

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 2 Dicembre 2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*